



Comune di Fara Olivana con Sola
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del ...

ART. 1 - FINALITÀ

ART. 2 - ORGANIZZAZIONE E DESTINATARI DEL SERVIZIO

ART. 3 – PIANO ANNUALE DI TRASPORTO SCOLASTICO

ART. 4 - ISCRIZIONI AL SERVIZIO

ART. 5 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 6 - ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS

ART. 7 - COMUNICAZIONI COMUNE-FAMIGLIA

ART. 8 – COMUNICAZIONI TRA IL COMUNE E LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

ART. 9 - MODALITÀ' DI FRUIZIONE PER USCITE DIDATTICHE

ART. 10 – COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

ART. 11 – SANZIONI

ART. 12 - COMPORTAMENTO E RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

ART. 13 - SOSPENSIONE DELL'UTENZA

ART. 14 - ASSICURAZIONE DEGLI UTENTI TRASPORTATI

ART. 15 - NORME FINALI

Art. 1 - Finalità

1. Nel rispetto della normativa statale e regionale vigente il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare e fissare i criteri d'accesso al servizio di trasporto scolastico.
2. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola di competenza.
3. Il servizio, che deve essere improntato a criteri di qualità ed efficienza, è svolto dal Comune, nell'ambito delle proprie competenze, stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità organizzative e di bilancio.
4. Il servizio è istituito prioritariamente per gli alunni residenti nel Comune di FARA OLIVANA CON SOLA e, solo in caso di disponibilità di posti e qualora non comporti allungamento del percorso e costi ulteriori che gravano sul Bilancio Comunale, anche per alunni residenti in Comuni limitrofi frequentanti scuole del TERRITORIO.
5. Il trasporto verrà affidato ad una ditta appaltatrice esterna o svolto da mezzo comunale.

Art. 2 - Organizzazione e Destinatari del Servizio

1. Il presente Codice disciplina il servizio trasporto scolastico ed è rivolta a:
 - a. bambini della Scuola dell'Infanzia,
 - b. alunni della Scuole Primaria,
 - c. alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado.
2. Il trasporto scolastico costituisce un servizio pubblico gratuito per i cittadini previa domanda individuale e risponde all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico nell'ambito dell'attuazione del diritto allo studio.
3. Il servizio è improntato a criteri di qualità ed efficienza.
4. La mancata iscrizione al servizio non consente l'utilizzo dello scuolabus.
5. Il servizio viene effettuato nei confronti degli alunni mediante l'utilizzo di scuolabus organizzato direttamente dal Comune o in convenzione con gli altri Comuni ed il suo funzionamento è assicurato utilizzando le specifiche figure professionali attinenti al servizio.
6. Il servizio si effettua, secondo il calendario annualmente stabilito dagli organismi scolastici. Nell'organizzazione del servizio deve essere data priorità alle esigenze degli alunni aventi la residenza più distante dalla sede scolastica, tenuto conto della effettiva capienza del veicolo.
7. Il percorso dello scuolabus comunale si svolge sempre secondo fermate prestabilite e di agevole raggiungimento per gli utenti. Le fermate potranno subire variazioni di collocazione, essere aumentate o diminuite in rapporto all'entità dell'utenza. Non possono essere effettuate fermate diverse da quelle prestabilite.
8. Ai fini di ottimizzare l'uso dei mezzi e di contenere i costi gravanti sulla fiscalità generale, il servizio può ammettere con eccezionale riserva altri utenti che risiedano in zone immediatamente limitrofe ai confini comunali ma iscritti nei nostri istituti scolastici, purché

vi siano posti disponibili sui mezzi che percorrono le zone del territorio comunale prossime, non vi siano costi ulteriori che gravano sul Bilancio Comunale e purché rispettino il percorso già stabilito per le rispettive scuole di competenza, senza modifica alcuna.

Art. 3 – Piano Annuale di Trasporto Scolastico

1. L'Ufficio comunale di competenza predisporrà prima dell'inizio anno scolastico il piano annuale di trasporto scolastico, che conterrà l'indicazione degli orari e dei percorsi.
2. Il piano annuale, di cui al precedente comma 1, deve essere predisposto in tempo utile per consentire un adeguato funzionamento del servizio sin dall'apertura dell'anno scolastico.
3. Il piano viene elaborato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione, tenendo conto dell'orario di funzionamento del plesso scolastico, del bacino di utenza, della disponibilità del mezzo, nonché dei criteri e delle finalità stabilite al precedente articolo 1.
4. Nell'accettazione delle domande di cui al successivo articolo 4, sarà data la precedenza agli alunni residenti, compatibilmente con le disponibilità di posti sul mezzo e purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti e non vi siano costi ulteriori che gravano sul Bilancio Comunale.
5. I percorsi dovranno essere programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi, prestando comunque particolare attenzione alle condizioni oggettivamente più disagiate e nel rispetto della maggior sicurezza possibile per gli utenti e per il personale in servizio. La programmazione dei percorsi dovrà comunque tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e tener conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste.
6. Il piano annuale potrà essere modificato nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
7. Il piano annuale viene articolato in percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico. Nel piano non potranno pertanto essere previsti percorsi in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale e dei mezzi di trasporto.

Art. 4 - Iscrizioni al Servizio

1. Entro il 30 giugno i genitori dei bambini interessati al servizio dovranno effettuare l'iscrizione dei propri figli, compilando l'apposito modulo inserendo, oltre ai dati anagrafici del bambino e del genitore richiedente, copia della residenza, l'indicazione del genitore o delle persone adulte autorizzate alla consegna e al ritiro al rientro da scuola del bambino, corredate di copia di documento di identità. L'iscrizione va ripetuta ogni anno anche da parte di coloro già precedentemente iscritti.

2. L'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica da parte dell'Ufficio competente del rispetto di tutti i criteri previsti dal presente regolamento, in particolare del criterio di competenza territoriale di cui al precedente articolo 1 e dei criteri di economicità ed efficienza del servizio.

3. Le domande presentate oltre il termine di cui al precedente comma 1, e comunque entro dieci giorni antecedenti l'inizio dell'anno scolastico, potranno essere accolte, secondo i criteri indicati nel presente articolo, soltanto nel caso in cui l'accoglimento non comporti pregiudizio all'organizzazione del servizio e in relazione alle disponibilità di posti sui mezzi di trasporto.

4. Le eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico derivanti da trasferimenti di residenza e/o di cambiamento di scuola, potranno essere sempre accettate se compatibili con il piano annuale di trasporto scolastico e con le esigenze organizzative del servizio, secondo i criteri previsti dal presente regolamento.

5. Altre eventuali domande presentate oltre i termini previsti dal presente articolo potranno essere accolte soltanto se compatibili con il piano annuale di trasporto scolastico già predisposto con i criteri di cui al precedente articolo e in particolare in relazione alla disponibilità di posto sul mezzo, purché l'accettazione non comporti variazioni negli orari del servizio e nei percorsi.

6. Con le domande di iscrizione verrà sottoscritto un Patto di Corresponsabilità fra Comune e famiglie. Senza l'accettazione del Patto di Corresponsabilità non si può iscriversi al servizio di trasporto.

7. La rinuncia al servizio di trasporto o qualsiasi altra variazione dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto al Comune.

La rinuncia, una volta presentata, sarà valida per tutta la durata dell'anno scolastico e l'iscrizione al servizio potrà essere ripresentata soltanto l'anno scolastico successivo.

8. L'Amministrazione Comunale si riserva la valutazione di casi particolarissimi, eccezionali e gravi che comportino la rinuncia al servizio, dietro presentazione di richiesta scritta e documentata, al fine di concedere eventuali autorizzazioni in deroga a quanto stabilito

Art. 5 - Condizioni e Modalità di Svolgimento del Servizio

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, frequentanti la scuola secondaria di primo grado, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto-responsabilizzazione, possono autorizzare i propri figli ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, esonerando gli enti locali gestori del servizio, dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

In mancanza della suddetta autorizzazione il conducente dell'autobus, in assenza dell'adulto alla fermata, tratterrà il minore sul bus e lo accompagnerà nel luogo annualmente indicato dal Comune.

I genitori sono altresì responsabili di ogni danno cagionato da comportamento dei propri figli

all'interno del mezzo di trasporto.

2. Nei confronti dei bambini trasportati, l'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:
 - cura le operazioni di salita e discesa dei bambini dallo scuolabus;
 - cura la consegna dei bambini alla scuola dell'infanzia e, al ritorno, cura il loro ritiro;
 - sorveglia i bambini durante il percorso dello scuolabus, avendo cura di evitare tutte le situazioni che possono ledere la sicurezza dei bambini stessi;
 - non deve consegnare il bambino a persone diverse dai genitori o loro delegati, individuati secondo le generalità indicate nella domanda di ammissione al servizio. Qualora il genitore o la persona da lui delegata non fosse presente alla fermata per il ritiro del figlio, l'alunno non verrà fatto scendere dall'automezzo e al termine del giro sarà dato in consegna in un luogo annualmente identificato e comunicato ai genitori all'inizio dell'anno scolastico, dove si provvederà a rintracciare i genitori. Se la suddetta situazione dovesse ripetersi due (2) volte, il servizio sarà sospeso per 10 giorni e i genitori dovranno motivare il loro comportamento, oltre ad impegnarsi a ritirare il proprio figlio alla fermata.
3. Per gli alunni i punti di salita e di discesa dal mezzo vengono definiti ogni anno, nel piano annuale di cui al precedente articolo 3, che li individua in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi e tenendo conto delle norme di sicurezza previste dal presente regolamento.
4. È fatto divieto all'autista di far salire e scendere i minori in punti diversi da quelli stabiliti.
5. È fatto obbligo all'autista di osservare scrupolosamente le norme dettate dal codice della strada.
6. Nel caso di malessere (ex malore) dei minori trasportati, gli stessi saranno accompagnati alla sede scolastica, ove il personale scolastico provvederà a informare i genitori.
7. Il servizio può essere sospeso in caso di interruzione del servizio scolastico o di modifiche dell'orario di entrata e/o uscita dovute a scioperi del personale insegnante o ausiliario o ad altre cause non dipendenti da decisioni dell'Amministrazione comunale.

Art. 6 - Accompagnamento sugli Scuolabus

1. Il servizio di accompagnamento è previsto per gli alunni della scuola dell'infanzia impegnando personale preposto, il quale ha, principalmente, il compito di sorveglianza sullo scuolabus e la cura delle operazioni di salita e discesa dei bambini.
2. In particolare l'assistente provvede a:
 - accogliere i minori a bordo,
 - far scendere i minori dallo scuolabus e a consegnarli al personale docente e/o ausiliario;
 - riprendere in consegna gli stessi al termine delle lezioni;
 - verificare la presenza e le assenze in base all'apposito elenco dei bambini iscritti al servizio che dovrà sempre trovarsi sull'automezzo.
3. Sarà compito del personale docente e/o ausiliario accogliere i bambini al momento dell'arrivo presso la sede scolastica e riprendere in consegna gli stessi al termine delle

lezioni. L'autista del mezzo dovrà sempre verificare che ogni utente sia munito di apposito distintivo individuale di riconoscimento rilasciato dal Comune.

4. Nella fase di rientro dalla scuola è obbligo dell'autista/accompagnamento assicurarsi che ogni bambino sia preso in custodia da una delle persone adulte segnalate all'ufficio competente del Comune all'atto dell'iscrizione al servizio. Nel caso di assenza di persone adulte al momento del rientro, il bambino verrà riportato a scuola o in locali comunali (da stabilirsi annualmente) e rimarrà sotto la custodia del personale scolastico/comunale, in attesa del genitore ed ogni derivante spesa sarà posta a carico dei genitori dell'utente.

5. Qualora il mancato ritiro dell'utente da parte dei genitori o da parte di altra persona autorizzata si verifichi tre volte nel corso dell'anno scolastico, il Comune provvederà a inviare richiamo formale ai genitori del bambino. Al quarto (4°) episodio di mancato ritiro si procederà alla sospensione dal servizio fino al termine del detto anno scolastico.

6. Qualora tra i passeggeri risulti un alunno disabile, con accompagnatore, si provvede a ridurre di un'unità la presenza degli studenti, in modo che uno dei posti sia occupato da quest'ultimo.

Art. 7 - Comunicazioni Comune-Famiglia

1. Nei rapporti con le famiglie il Comune si impegna a adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione e disponibilità, secondo quanto previsto dalle vigenti norme sulla trasparenza dell'azione amministrativa.

2. La domanda di iscrizione si intende accolta salvo motivato diniego che deve essere comunicato al richiedente entro l'inizio dell'anno scolastico. L'iscrizione ha durata annuale.

3. All'inizio dell'anno scolastico il Comune provvederà a comunicare alle famiglie gli orari e i luoghi prestabiliti per la salita e la discesa degli utenti (punti di raccolta), sulla base di quanto stabilito dal piano annuale di trasporto scolastico.

4. L'Ufficio competente comunicherà altresì tempestivamente agli utenti interessati eventuali variazioni dei percorsi, degli orari e dei luoghi stabiliti per la salita e la discesa degli utenti che dovessero essere introdotte nel corso dell'anno scolastico, secondo quanto previsto al comma 6 del precedente articolo 3.

5. La rinuncia al servizio di trasporto dovrà essere comunicata tempestivamente, per iscritto, all'Ufficio competente, che provvederà alla cancellazione dell'utente dall'archivio.

6. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata, per iscritto, all'Ufficio competente, che provvederà all'aggiornamento dei dati in archivio.

Art. 8 – Comunicazioni tra il Comune e le Istituzioni Scolastiche

1. Il Comune impronta la sua azione alla massima collaborazione con le Istituzioni Scolastiche per la soluzione delle problematiche che si possano presentare nel corso dell'anno, nel rispetto delle norme contenute dal presente Regolamento, facilitando la comunicazione e lo scambio di informazioni.

2. Entro la fine di giugno di ogni anno l'ufficio competente richiede alla scuola tutte le notizie indispensabili e/o utili per la predisposizione del piano annuale di trasporto dell'anno scolastico successivo, in particolare gli orari di chiusura e apertura del plesso scolastico.

Art 9 - Modalità' di Fruizione per Uscite Didattiche

1. Oltre la finalità primaria del servizio, l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, può utilizzare i mezzi per organizzare servizi di trasporto tendenti a favorire la partecipazione degli alunni ad iniziative didattico-educative, realizzate nell'ambito delle attività scolastiche ed extrascolastiche, in accordo con l'Istituzione scolastica competente, alle seguenti condizioni:

- le richieste delle uscite didattiche devono pervenire al Comune da parte delle Scuole, tramite l'Istituto Comprensivo e comunque almeno 15 giorni prima dell'uscita programmata, indicando destinazione, orari di partenza e di rientro, classi e numero degli alunni trasportati nonché motivazione dell'uscita;
- la partenza dalle sedi scolastiche non potrà avvenire in concomitanza degli orari di trasporto scolastico ordinario.
- l'uscita sarà autorizzata qualora la distanza e la permanenza nel luogo visitato non compromettano in alcun modo il regolare svolgimento del servizio di trasporto ordinario.

2. L'effettiva possibilità di disporre del servizio è, comunque, valutata di volta in volta dal competente Responsabile, compatibilmente alle risorse umane e strumentali disponibili ed in relazione all'importanza/urgenza dell'evento.

3. In caso di situazioni di emergenza contingenti, le uscite potranno essere sospese; della sospensione verrà data comunicazione immediata alle autorità scolastiche, con l'indicazione delle motivazioni che l'hanno determinata.

Art. 10 – Comportamento degli Utenti

1. L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità e il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.

Nello spirito del precedente comma 1, il Comune potrà, di concerto con le Istituzioni Scolastiche, organizzare iniziative educative che possano contribuire a sviluppare negli alunni il senso di appartenenza alla comunità e il senso di responsabilità nei confronti dei beni comuni.

2. Gli utenti, che usufruiranno del servizio di scuolabus, dovranno essere sempre muniti di apposito cartellino identificativo rilasciato dal Comune al momento della conferma

dell'iscrizione.

3. Comportamento da tenere alla fermata dello scuolabus:

È necessaria la presenza alla fermata, sia in andata che in ritorno, di un genitore o di altra persona adulta a ciò delegata, per una adeguata incolumità degli utenti.

Nel caso in cui i genitori rilascino apposita liberatoria, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento del Servizio di Trasporto Scolastico, l'alunno non accompagnato deve tenere un comportamento composto ed evitare qualunque atteggiamento che possa creare un rischio per l'incolumità propria e altrui, in particolare nelle fasi di salita e discesa dal mezzo e durante le manovre dello stesso in arrivo o in partenza dalla fermata.

È necessaria altresì la puntualità, al fine di consentire il rispetto dei tempi di percorrenza e l'ingresso in orario nelle aule scolastiche.

4. Comportamento da tenere durante la permanenza sullo scuolabus:

- stare seduti, tenere occupato il proprio posto e non spostarsi da un sedile all'altro;
- non lanciare zaini o altri oggetti e non occupare con zaini e cartelle altri posti;
- non disturbare l'autista e mantenere nei suoi confronti un comportamento corretto, sia verbale che gestuale;
- non danneggiare lo scuolabus, in qualsiasi forma, con scritte, strappi e quant'altro;
- mantenere un comportamento corretto, sia verbale che gestuale, nei confronti di tutti gli alunni/e;
- non gettare oggetti o sporgersi dai finestrini;
- non gridare, richiamare o offendere persone presenti sul veicolo o esterne al veicolo, non richiamare animali esterni al veicolo;
- non usare il telefonino in modo improprio, ma solo nei casi di effettiva necessità;
- non assumere comportamenti irrispettosi verso chiunque dei compagni trasportati;
- agevolare la salita e la discesa dei compagni senza spinte reciproche o quant'altro possa creare pericolo per la sicurezza;
- non ingombrare le porte di salita/discesa o il corridoio;
- consegnare all'autista gli oggetti trovati.

Lo studente che viaggia sul mezzo di trasporto scolastico, al fine di tutelare la propria e l'altrui sicurezza, deve sempre tenere un comportamento educato e composto.

Lo studente è inoltre tenuto ad osservare norme specifiche di autodisciplina.

Art. 11 – Sanzioni

1. Qualora gli studenti non si attengano alle indicazioni impartite, e anche se invitati dall'autista o dall'eventuale accompagnatore, non rispettino le regole date, si provvederà nei loro confronti con la seguente procedura.

1) L'autista o altra persona adulta qualificata (genitore, insegnante, personale ausiliario) dovrà far pervenire all'Amministrazione Comunale – Ufficio Pubblica Istruzione – segnalazione scritta dell'accaduto. Di detta segnalazione si provvederà ad avvisare per iscritto la famiglia ed il Dirigente Scolastico, affinché adottino le misure educative ritenute necessarie;

2) L'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di intervenire sulle inosservanze segnalate con i seguenti provvedimenti, direttamente proporzionali alla gravità e/o ripetitività del comportamento:

- richiamo verbale dell'alunno;
- convocazione dei genitori esercenti la patria potestà con contestuale richiamo scritto;

- sospensione del servizio per dieci (10) giorni;
- in caso di comportamento gravemente scorretto o di reiterazione del medesimo, sospensione immediata del servizio per un periodo che verrà stabilito in relazione ai fatti.
- In caso di recidiva, l'alunno che tiene un comportamento scorretto, tale da disturbare il buon funzionamento del servizio o da compromettere la sicurezza propria e degli altri trasportati, sarà escluso dal servizio per l'intero anno scolastico.

2. Qualora il comportamento scorretto degli alunni arrechi danni al mezzo, la famiglia sarà chiamata a rimborsarli.

3. L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non potranno essere contestati al trasportatore.

Quest'ultimo inoltre è tenuto a segnalare il ritardo all'Amministrazione Comunale la quale attuerà quanto stabilito al comma 1

Art. 12 - Comportamento e Responsabilità del Personale Addetto al Servizio

1. Il piano annuale di cui al precedente articolo 3 deve essere redatto con criteri che consentano la maggior sicurezza possibile per gli utenti. In particolare, i punti di salita e di discesa degli alunni devono essere programmati in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e saranno individuati, quando possibile, in prossimità di strisce pedonali.

2. Il piano annuale inoltre deve consentire la maggior sicurezza possibile per l'eventuale personale in servizio e per gli autisti; i percorsi devono essere programmati in tempi che consentano una guida serena e puntuale.

3. Gli autisti e l'eventuale personale preposto all'accompagnamento e sorveglianza dei minori sono tenuti ad un comportamento educato e corretto, sia tra di loro che nei confronti di tutti i trasportati.

4. La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada non potrà costituire onere a suo carico. Sarà dunque la famiglia che dovrà provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita alla propria abitazione. L'autista e l'eventuale personale addetti allo scuolabus, possono essere chiamati a rispondere di incidenti verificatisi nella fase successiva al trasporto solamente quando alla fermata non siano presenti i genitori o un loro incaricato.

5. L'autista e l'eventuale personale addetti allo scuolabus sono tenuti alla scrupolosa osservanza del presente regolamento.

Art. 13 - Sospensione dell'Utenza

1. Il mancato ritiro del bambino da parte dei genitori o da parte di altra persona autorizzata per almeno tre volte nel corso dell'anno scolastico comporta quanto stabilito all'art. 6 comma 5.

2. La mancata osservazione dell'art. 10 del suddetto regolamento può comportare

provvedimenti sino alla sospensione dal servizio fino al termine del detto anno scolastico.

Art. 14- Assicurazione degli Utenti Trasportati

1. Il Comune, qualora non gestisca direttamente il servizio, verifica che tutti gli utenti, i mezzi e gli operatori siano coperti da polizza assicurativa.

Art. 15 - Norme Finali

1. Copia del presente regolamento e di ogni eventuale successiva modifica dovrà essere sempre tenuta a bordo dello scuolabus a cura dell'autista.

Successivamente all'approvazione, copia del presente Regolamento e di ogni successiva modifica dovrà essere consegnata o inviata agli autisti e a eventuali assistenti. Analogamente dovrà essere fatto per le nuove assunzioni di personale. Copia del Regolamento sarà consegnata od inviata agli utenti del servizio al momento dell'iscrizione. Infine verrà inviata copia del presente Regolamento e ogni sua eventuale modifica ai Dirigenti Scolastici dei Plessi verso cui si svolge il Servizio di Trasporto Scolastico.